

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili vengono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Si opera l'incremento di € 2.014,48 in quanto si sono verificate n. 5 cessazioni di personale a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2021.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non si opera alcun incremento/decremento in quanto non si sono verificati trasferimenti in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di € 20.522,21 sono determinate come di seguenti prospetti:

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
0	A	917,00	0,00
3	B	1.016,00	3.048,00
5	C	1.177,00	5.885,00

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

2	D	2.271,00	4.542,00
0	PLS	1.012,00	0,00
1	PLA	1.124,00	1.124,00
0	PLB	1.944,00	0,00
11			14.599,00

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 14.599,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato dal 2018	€ 5.666,69
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	€ 2.271,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 22.536,69

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 586,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

Le risorse variabili vengono incrementate da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

Le risorse variabili vengono incrementate dall'economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati economie sul Fondo anno 2020.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

Le risorse variabili vengono incrementate per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota pròt. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di € 6.446,00 sono determinate come di seguenti prospetti:

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
0	A	586,00	0,00
3	B	586,00	1.758,00
5	C	586,00	2.930,00
2	D	586,00	1.172,00
0	PLS	586,00	0,00
1	PLA	586,00	586,00
0	PLB	586,00	0,00
11			6.446,00

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 6.446,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 6.446,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITÀ

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Nella quantificazione delle risorse destinate alle indennità si è verificata la seguente situazione:

- nel fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti Locali per l'anno 2016 erano previste l'indennità di rischio per € 720,00, l'indennità di maneggio valore per € 936,32 e le indennità per specifiche responsabilità per € 600,00 con uno stanziamento complessivo di € 2.256,32;
- nel corso dell'anno 2021 per le indennità di condizione di lavoro previste dall'art. 6 del CCRL del 15.10.2018 necessitano € 2.656,32 e per le indennità per specifiche responsabilità per € 300,00 con uno stanziamento complessivo di € 2.956,32.

Le note della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione n. 33041/P del 13.11.2020 e n. 38197/P del 30.12.2020 forniscono chiarimenti in merito ai vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2021.

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possano destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998. L'Ente alla data del

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

31.12.1998 aveva risorse disponibili per il lavoro straordinario pari ad € 0,00. L'ammontare attuale risulta conseguentemente pari ad € 0,00.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

Le note della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione n. 33041/P del 13.11.2020 e n. 38197/P del 30.12.2020 forniscono chiarimenti in merito ai vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2021.

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sommato alle altre voci previste dall'art. 32, comma 6, CCRL 15.10.2018 imputate a carico del bilancio dell'Ente (€ 31.939,01) risulta inferiore di € 6.868,67 rispetto al fondo per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2016 depurato dalle somme per il salario aggiuntivo (€ 38.807,68).

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 32 – risorse stabili	€ 22.536,69
Fondo art. 32 – risorse variabili	€ 6.446,00
TOTALE FONDO	€ 28.982,69
Maggiore spesa anno 2020 rispetto al 2016	€ 0,00
Voci stipendiali art. 32 c. 7	€ 2.956,32
Fondo lavoro straordinario	€ 0,00

VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18:

- il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sommato alle altre voci previste dall'art. 32, comma 6, CCRL 15.10.2018 imputate a carico del bilancio dell'Ente (€ 31.939,01) risulta inferiore di € 6.868,67 rispetto al fondo per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2016 depurato dalle somme per il salario aggiuntivo (€ 38.807,68).

Ai sensi della L.R. n. 18/2015 come modificata dalla L.R. n. 20/2020:

- la spesa di personale prevista per l'anno 2021 rispetta i limiti di contenimento.

DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Si da atto che le spese risultano pertanto stanziate e trovano copertura come di seguito indicato:

- € 11.822,31 a titolo di progressioni economiche già attribuite – importi già impegnati e pagati parte al capitolo 661 e parte ai singoli capitoli di spesa del personale;
- € 3.203,15 a titolo di progressioni economiche da attribuire – importi già impegnati al capitolo 661 e parte ai singoli capitoli di spesa del personale;
- € 13.957,23 a titolo di produttività, oltre ad eventuali economie – importi già impegnati al capitolo 661;
- € 2.956,32 quali voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018 - importi già impegnati ed in parte pagati al capitolo 1660 e ai singoli capitoli di spesa del personale;
- € 0,00 per il lavoro straordinario.

Magnano in Riviera, 14.10.2021

Il Responsabile dell'Area
economico-finanziaria
Dott.ssa Valentina Campiello
Firmato digitalmente